



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITA' SERVIZIO CONCESSIONI, TRIBUTI, OCCUPAZIONE

Determinazione N. 1654 / 2024

Responsabile del procedimento: FINCO FRANCESCA

**Oggetto: NULLA OSTA TECNICO A MANTENERE N.1 CARTELLO PUBBLICITARIO
BIFACCIALE (RINNOVO NOT. N. 77/2021) LUNOGO LA SP 59 S. STINO DI LIVENZA -
CAORLE ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 14+574 LATO DESTRO NEL
COMUNE CENSUARIO DI CAORLE**

IN COMUNE DI CAORLE

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni , approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;

- v. il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi. i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023, relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Mobilità;
- viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/01/2024, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, comprendente la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;
- ix. il decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 01/03/2024, relativo al conferimento dell'incarico di dirigente a tempo determinato all'arch. Adriano Volpe dell'Area Mobilità con decorrenza dal 04/03/2024 ;

considerato che:

- i. con deliberazione n. 31 del 15/12/2023, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 ;

dato atto che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/01/2024 è stata aggiornata la carta servizi con l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia, indicando:
 - a. l'Area Mobilità come unità organizzativa e l'arch. Francesca Finco quale responsabile del procedimento;
 - b. il termine di 60 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. (di seguito anche d.lgs. n. 285/92), ed in particolare l'art. 23 e 27;
- ii. il Regolamento di Attuazione del predetto decreto legislativo, approvato con D.P.R. 12.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92), ed in particolare gli artt. da 47 a 59, 134, 136 e 405;

dato atto che con:

- i. deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 6 del 26.10.2015 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
- ii. di Consiglio Metropolitan n. 04 del 26/02/2021 è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria*";
- iii. decreto del Sindaco Metropolitan n. 36 del 30/04/2021 in applicazione alla Legge 27/12/2019, n. 160, è stato approvato il canone unico e gli oneri istruttori;

vista l'istanza presentata in data 18/04/2024, acquisita al protocollo con il numero 25791/24, comprensiva della marca da bollo pari a Euro 16,00 effettuata come evidenziato nel modello del SUAP comprensivo di dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo - identificativo della marca da bollo n. 01230540202000 del 14/03/2024, con la quale la Ditta POSTER SRL - (di seguito anche Ditta), con sede in Comune di SPINO D'ADDA (CR) VIA BERGAMO n. 9 – P. IVA 01235510193 chiede il rilascio del Nulla Osta Tecnico / rinnovo - pratica n. 01235510193-18042024-1017 - suap 2464 - 01235510193 POSTER SRL relativa a mantenere n.1 cartello pubblicitario bifacciale (rinnovo not. n. 77/2021) lunogo la SP 59 S. STINO DI LIVENZA - CAORLE alla progressiva chilometrica 14+574 lato destro nel comune censuario di CAORLE;

verificato che il mezzo pubblicitario bifacciale non luminoso (descrizione: cartello pubblicitario) il cui punto d'installazione ricade all'interno del centro abitato del comune di CAORLE lungo la SP 59 S. STINO DI LIVENZA - CAORLE classificata di tipo Balneare al Km 14+,574 lato Destro;

verificato che la Ditta ha effettuato il pagamento:

- i. del canone annuo di Euro 360,00, come previsto nel Regolamento metropolitano sopracitato;
- ii. degli oneri d'istruttoria pari a Euro 140,00;

ritenuto di rilasciare il nulla osta oggetto dell'istanza;

verificato che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 4 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://web.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T inserite nel P.I.A.O.:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del RUP/RdP arch. Francesca Finco (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
- dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018;

determina

- 1) di concedere il nulla osta tecnico, alla Ditta POSTER SRL - (di seguito anche Ditta) a mantenere n.1 cartello pubblicitario bifacciale (rinnovo not. n. 77/2021) lunogo la SP 59 S. STINO DI LIVENZA - CAORLE alla progressiva chilometrica 14+574 lato destro nel comune censuario di CAORLE, coordinate geografiche del punto di installazione WGS 84: latitudine (X) – longitudine (Y), in gradi decimali 45.64495N | 12.84320E, avente numero mezzi, dimensioni, denominazione, messaggio pubblicitario (bozzetto) descritte nell'allegato denominato sub. lettera "A", nonché lo stesso non potrà superare i 6 metri quadrati, sono autorizzabili alle stesse condizioni delle altre insegne fisse;
- 2) di subordinare l'efficacia del presente nulla osta tecnico alle prescrizioni di seguito elencate e a quelle specificate nell'allegato sub. A al presente nulla osta tecnico quale sua parte integrante e sostanziale, che, qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l'applicazione delle sanzioni previste nel d.lgs. n. 285/92 e nel D.P.R. n. 495/92:
 - a. i cartelli autorizzati con il presente atto dovranno rispettare le distanze previste dall'art 51 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - b. la Ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 495/92;
 - c. la Ditta deve applicare sul cartello o sul mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - i. amministrazione rilasciante;
 - ii. soggetto titolare;
 - iii. numero dell'autorizzazione;
 - iv. progressiva Km del punto d'installazione;
 - v. data di scadenza.
 - d. La targhetta deve essere esclusivamente metallica e fissata saldamente con viti o rivetti. Non sono consentiti altri tipi di targhette.
 - e. la Ditta deve altresì applicare sul mezzo pubblicitario, lato strada-bordo inferiore, un'etichetta cartacea adesiva, dotata di "microchip", rilasciata dalla Città metropolitana di Venezia per la tracciatura elettronica dei mezzi pubblicitari, al fine di ottimizzare la gestione dei controlli;
 - f. il materiale proveniente dalle lavorazioni di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato non deve essere depositato, neanche temporaneamente, sulla strada e/o sulla banchina di competenza

provinciale, ma asportato, in modo che la terra non invada la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse la ditta è tenuta al ripristino, anche al fine di garantire lo scolo delle acque;

- g. la Ditta, a lavori ultimati, deve asportare a sua cura e spesa il materiale esuberante e provvedere alla rimessa in pristino dei cigli eventualmente manomessi per l'esecuzione del lavoro, nonché la sistemazione dell'eventuale fosso stradale, garantendo il perfetto deflusso delle acque. Le eventuali zolle erbose da collocare sui cigli e per la copertura della scarpata dovranno essere in piena vegetazione;
 - h. la Ditta deve mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando altresì sulla strada ed in posizione ben visibile le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne, in conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
 - i. per qualsiasi cedimento od avvallamento che potesse derivare al corpo stradale per cause imputabili ai lavori di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, la Ditta è tenuta ripristinarli a proprie spese e a semplice richiesta della Città metropolitana di Venezia;
 - j. la Ditta deve avvisare la Città metropolitana di Venezia almeno cinque giorni prima della data di inizio dei lavori di installazione o lievo del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo;
 - k. la Ditta deve rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel d.lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;
 - l. la realizzazione delle opere avviene sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, la quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi danno derivante alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa;
- 3) di dare atto che il presente nulla osta tecnico è rilasciato salvo diritti di terzi ed ha validità legata a quella dell'autorizzazione emessa dall'Ente territorialmente competente, lo stesso decade se l'autorizzazione non è concessa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico della Città metropolitana di Venezia. Il nulla osta tecnico decade se entro 6 mesi dalla data della presente determinazione non viene depositata istanza per ottenere l'autorizzazione.
- La ditta intestataria del nulla osta tecnico e/o l'Ente territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre copia dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi al rilascio;
- 4) di dare atto che il presente nulla osta tecnico comporta il pagamento del canone annuo;
- 5) che il presente nulla osta tecnico può essere modificato o revocato per esigenze di pubblica utilità senza alcun obbligo di rimborso di spese o di indennizzi di sorta. Per tale ragione la Ditta dovrà eseguire a propria cura e spese i lavori necessari alla rimozione dei cartelli o degli impianti autorizzati con il presente provvedimento nei termini che saranno fissati dalla Città metropolitana di Venezia;

- 6) che eventuali variazioni della Ditta titolare del presente nulla osta tecnico dovranno essere autorizzate dalla Città metropolitana di Venezia;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce il titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- 8) di stabilire che il termine di inizio ed ultimazione lavori deve corrispondere ai termini fissati nel titolo abilitativo di cui al precedente punto, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche fissate al precedente punto 1);
- 9) che il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l’esecuzione dei lavori per poter essere esibito, a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.



Città metropolitana di Venezia


Area Lavori Pubblici Servizio Viabilità

Allegato denominato sub. lettera "A"

NULLA OSTA TECNICO n. 145/2024 prot. 25791/24 (rinnovo Not. n. 77/2021)

Intestata alla ditta: POSTER SRL

SP 59 al km. 14+574 lato Destro in Comune di CAORLE

N	DESCRIZIONE	LARG	ALT	ARROTONDAMENT O AL METRO SUPERIORE TOT. MQ	CANONI	UBICAZIONE	FACCE	BOZZETTO
1	Cartello pubblicitario	2,35	1,70	4,00	360,00	suolo pubblico	2	

Prescrizioni:

- In allineamento con alberature o strutture/segnaletica stradali;
- Parallelo al senso di marcia;
- Perpendicolare al senso di marcia;
- Posizionato a non meno di 3mt dal ciglio asfaltato;
- Il bordo inferiore del mezzo pubblicitario deve essere collocato ad una altezza non inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale;
- Posizionato in proprietà privata in vista della strada Provinciale;
- Fissare il microchip sul mezzo pubblicitario, lato strada-bordo inferiore, in contemporanea alla posa in opera del mezzo stesso.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FINCO FRANCESCA

atto firmato digitalmente